

La nuova normativa antincendio **per** **l'edilizia scolastica**

MdL Mario Corrente

1

Prevenzione Incendi Scuole

Il (CPI) **certificato di prevenzione incendi** è un attestato che certifica il rispetto della normativa **prevenzione incendi**, ossia certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza **antincendio**.



Certificato di Conformità Antincendio

S.C.I.A. Segnalazione Certificata di Inizio Attività

2



Prevenzione Incendi Scuole

Con il vecchio sistema non era prevista nessuna differenza negli adempimenti amministrativi per le "attività soggette" (97 attività del D.M. 16/2/1982), a eccezione della validità temporale del CPI.

Dm 26 agosto 1992

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
(Prevenzione incendi attività 85)

C.P.I.

3



Prevenzione Incendi Scuole

A partire dal 2011 è cominciata una vera e propria rivoluzione, parzialmente completata nel 2015 con l'emanazione del cosiddetto "codice" che, di fatto, rappresenta un nuovo modo di intendere la sicurezza antincendio.

La vecchia normativa (tuttora non superata completamente) era **prescrittiva** (perché indica dettagliatamente tipologie, modalità, dimensioni, comportamenti, etc, da adottare in sede di progettazione antincendio). Questo approccio è già stato abbandonato dalla maggioranza dei paesi occidentali per sostituirla con una normativa **prestazionale** (che indica gli obiettivi da raggiungere lasciando maggiore libertà alla progettazione ingegneristica della sicurezza).

Anche in Italia, con D. Min. Interno 3.08.2015, è stato infine approvato un nuovo "**codice antincendio**" che ha introdotto l'approccio prestazionale.

Il Codice non può ancora essere applicato agli asili nido e alle scuole perché non è stato emanato lo specifico decreto relativo alla "RTV regola tecnica verticale" per le attività scolastiche e per gli asili nido.

4

Prevenzione Incendi Scuole



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

"Codice di prevenzione incendi"

suddiviso in 4 Sezioni:

- | | | |
|----------|---|--------------|
| G | Generalità (termini, definizioni; progettazione antincendio; determinazione profili di rischio) | "RTO" |
| S | Strategia antincendio (misure antincendio, da reazione al fuoco a sicurezza impianti tecnologici) | "RTO" |
| V | Regole tecniche verticali (Aree a rischio specifico, atmosfere esplosive; vani ascensori) | "RTV" |
| M | Metodi (ingegneria sicurezza antincendio, scenari progettazione, salvaguardia vita). | "FSE" |
| | (Fire safety engineering) | |

(RTO): Regola tecnica orizzontale Applicabile a tutte le attività

(RTV): Regola tecnica verticale Applicabile a una data attività.

Prevenzione Incendi Scuole

IL CODICE SI APPLICA:

Attività soggette a controllo VVF - DPR n. 151/2011:



Att. 9, 14, 27÷40, 42÷47, 50÷54, 56÷57, 63÷64, 70, 71, (1F3) 75 (no autorimesse), 76:
Officine.. Impianti ..; Stabilimenti; Laboratori ...; Depositi ...; Falegnamerie; Attività
industriali e artigianali ...

IL CODICE NON SI APPLICA:

Att. 1÷8, 10÷13, 15÷26, 41, 48÷49, 55, 58÷62: impianti, reti di trasporto con sost.
infiammabili, esplodenti, comburenti, radioattive, Distributori carburante, centrali
termoelettriche, macchine elett-triche, gruppi elettrogeni, demolizione veicoli, ...

Att. 65÷69, 71÷75, 77÷80: locali di spettacolo, impianti sportivi, alberghi, **scuole**,
ospedali, attività commerciali, uffici, edifici tutelati, edifici promiscui, centrali termiche,
autorimesse, edifici civili, stazioni, metropolitane, interporti, gallerie, ...

Perché non è stato emanato lo specifico decreto relativo
alla "regola tecnica verticale" per le attività scolastiche e
per gli asili nido.





Federazione Nazionale
dei Lavoratori
Consiglio Regionale Campania

Prevenzione Incendi Scuole



PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- D.M. 16 Febbraio 1982 Modificazioni del decreto ministeriale **27 settembre 1965**, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
- D.M. 26 agosto 1992 **Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica**
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico edilizia"
- D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139 "Funzioni e compiti dei VVF"
- D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151
"Regolamento di prevenzione Incendi"
- DM 7 agosto 2012 "Istanze di prevenzione incendi"
-
- D.M. 3 Agosto 2015 **Norme tecniche di prevenzione incendi**, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139".

7



Federazione Nazionale
dei Lavoratori
Consiglio Regionale Campania

Prevenzione Incendi Scuole

L'Attività 85 del D.M. 16/02/1982
corrisponde all'Attività 67 del D.P.R. 151/2011

Attività 67.1.A

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti (fino a 150 persone).

Attività 67.2.B

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 150 persone presenti (fino a 300 persone).

Attività 67.3.B

Asili nido con oltre 30 persone presenti

Attività 67.4.C

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti.

8



Federazione Nazionale
dei Lavoratori
Consiglio Regionale Campania

Prevenzione Incendi Scuole

La Normativa in materia di prevenzione incendi è composta da una corposa serie di Leggi, DPR, Decreti, Direttive Comunitarie, Norme tecniche ecc. che hanno determinato un quadro spesso confuso e di non facile lettura.

Complessità che ha generato la nascita di due specifiche figure professionali

Il Decreto del 7 agosto 2012, nell'articolo 1 definisce che:

1) Il "Tecnico abilitato" è il *professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze*. Es. l'ingegnere, l'architetto, il perito iscritto al proprio albo professionale.

9



Federazione Nazionale
dei Lavoratori
Consiglio Regionale Campania

Prevenzione Incendi Scuole

2) Il "Professionista antincendio" è il *"professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139."*

Cioè è quel professionista iscritto al proprio albo professionale **che ha superato gli esami** previsti dal Decreto legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84). Questi corsi permettono di apporre la propria firma su una serie di atti previsti dalla legislazione antincendio che il semplice ingegnere (per es) non può porre.

10

Prevenzione Incendi Scuole

Il " Professionista antincendio "

Le modalità di accesso agli esami sono date dal [DM 5 agosto 2011](#) "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139."

Nella pratica le due figure si distinguono dal fatto che il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione da allegare alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) mentre le altre certificazioni a corredo della SCIA necessitano della firma del professionista antincendio, come stabilito dall'articolo 16 del D.lgs 139 del 2006 che, al comma 4.

11

Prevenzione Incendi Scuole

SERIE GENERALE

Spedito in abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 maggio 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARMANDO 15 - 00186 ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 maggio 2016.

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate,
delle vigenti normative in materia di prevenzione degli in-
cendi per l'edilizia scolastica.

12



Federazione Nazionale
dei Lavoratori
Consiglio Regionale Campania

Prevenzione Incendi Scuole

Entro il termine del 31 dicembre 2016 gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole, esistenti alla data del 10 giugno 2016 (data di entrata in vigore del D. Min. Interno 12/05/2016 - *Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica*), devono adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'Interno del **26/08/1992**.

Il D. Min. Interno del 1992 prevedeva, in origine, che tutti gli edifici fossero adeguati entro il 1997. Sono poi seguiti **19 anni di proroghe** che hanno portato la scadenza al prossimo 31 dicembre 2016.

Secondo i dati più recenti, resi noti dall'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica nell'agosto 2015, oltre la metà degli edifici non sono stati adeguati ed è molto probabile che la grande maggioranza di questi non sarà a norma neppure il prossimo 31 dicembre.

13



Prevenzione Incendi Scuole



14



Ministero dell'Interno

Prevenzione Incendi Scuole

DECRETO 12 maggio 2016 Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica (G.U. n.121 del 25-5-2016)			
TABELLA DI SINTESI DELLE PRESCRIZIONI E DELLE SCADENZE (elaborazione a cura dell'ANCI)			
Entro il 26 agosto 2016 (e comunque entro il 31/12/2016)	Entro il 26 novembre 2016 (e comunque entro il 31/12/2016)	Entro il 31 dicembre 2016	
Tutte le scuole	Le scuole presistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18/12/1975	Le scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18/12/1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 26/08/1992	Le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 26/08/1992
Attuano le seguenti misure del D.M. 26/08/1992:	Attuano le seguenti misure del D.M. 26/08/1992:	Attuano le seguenti misure del D.M. 26/08/1992:	Attuano le seguenti misure:
2.4 Le attività scolastiche in edifici e in locali adibiti a locali di diversa destinazione devono essere separate mediante strutture di caratteristiche REI 120 (nota: la palestra di un edificio scolastico costituisce locale pertinente allo stesso e non ricade in tale disciplina. Ciò anche nel caso di utilizzo in orari extrascolastici, in assenza di pubblico e con affollamento massimo < 100 persone).	2.4 Le attività scolastiche in edifici e in locali adibiti a locali di diversa destinazione devono essere separate mediante strutture di caratteristiche REI 120 (nota: la palestra di un edificio scolastico costituisce locale pertinente allo stesso e non ricade in tale disciplina. Ciò anche nel caso di utilizzo in orari extrascolastici, in assenza di pubblico e con affollamento massimo < 100 persone).	2.4 Le attività scolastiche in edifici e in locali adibiti a locali di diversa destinazione devono essere separate mediante strutture di caratteristiche REI 120 (nota: la palestra di un edificio scolastico costituisce locale pertinente allo stesso e non ricade in tale disciplina. Ciò anche nel caso di utilizzo in orari extrascolastici, in assenza di pubblico e con affollamento massimo < 100 persone).	Rispetto di tutti i criteri di sicurezza contenuti nelle "norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" approvate con decreto ministeriale 26 agosto 1992
3.1- I materiali utilizzati nelle diverse tipologie di locali devono essere conformi alle classificazioni di reazione al fuoco previste dal d.m. 26/06/1984	3.1- I materiali utilizzati nelle diverse tipologie di locali devono essere conformi alle classificazioni di reazione al fuoco previste dal d.m. 26/06/1984	3. Devono essere rispettate tutte le norme di comportamento al fuoco ed in particolare la circolare Ministero dell'Interno 14/09/1961, n.91 e il d.m. 6/03/1986	Al termine degli adeguamenti effettuati e comunque entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2016, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
5 - Rispetto dei limiti massimo di affollamento (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento)	5 - Rispetto dei limiti massimo di affollamento (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento)	4. Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti per come prescritto; le scale, gli ascensori e i montacarichi devono essere realizzati o adeguati per come prescritto.	Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 12 maggio 2016, sono esentati dall'obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
6.1- Rispetto delle norme specifiche per gli spazi per circolazione (strutture almeno REI 60; accesso tramite porte rei 60 dotate di congegno di auto-chiusura, etc)	6.1- Rispetto delle norme specifiche per gli spazi per circolazione (strutture almeno REI 60; accesso tramite porte rei 60 dotate di congegno di auto-chiusura, etc)	4. Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti per come prescritto; le scale, gli ascensori e i montacarichi devono essere realizzati o adeguati per come prescritto.	Per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 12 maggio 2016, per i quali siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'Interno del 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa al
6.2- Rispetto delle norme specifiche per gli spazi per depositi o magazzini (strutture rei 60; superficie di assestione 1,40 etc)	6.2- Rispetto delle norme specifiche per gli spazi per depositi o magazzini (strutture rei 60; superficie di assestione 1,40 etc)	4. Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti per come prescritto; le scale, gli ascensori e i montacarichi devono essere realizzati o adeguati per come prescritto.	
6.3.0 - Rispetto delle norme specifiche per gli impianti di produzione di calore. Divieto di utilizzare stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso, per il riscaldamento di ambienti.	6.3.0 - Rispetto delle norme specifiche per gli impianti di produzione di calore. Divieto di utilizzare stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso, per il riscaldamento di ambienti.	4. Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti per come prescritto; le scale, gli ascensori e i montacarichi devono essere realizzati o adeguati per come prescritto.	
6.4. - Rispetto delle norme specifiche per gli spazi per l'informazione e le attività parascolastiche (ubicazione in locali fuori terra o al 1° interrato; se la capienza supera le cento persone e vengono adibiti a manifestazioni non scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo; ovvero, potranno essere svolte a condizione che non si verifichi contemporaneamente con l'attività scolastica, etc).	6.4. - Rispetto delle norme specifiche per gli spazi per l'informazione e le attività parascolastiche (ubicazione in locali fuori terra o al 1° interrato; se la capienza supera le cento persone e vengono adibiti a manifestazioni non scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo; ovvero, potranno essere svolte a condizione che non si verifichi contemporaneamente con l'attività scolastica, etc).	6.3. Rispetto delle norme specifiche per tutte le tipologie di impianti e servizi tecnologici presenti nell'edificio.	
6.5- Rispetto delle norme specifiche per le autorimesse.	6.5- Rispetto delle norme specifiche per le autorimesse.	6.3. Rispetto delle norme specifiche per tutte le tipologie di impianti e servizi tecnologici presenti nell'edificio.	
6.6- Rispetto delle norme specifiche per le mense e per i dormitori.	6.6- Rispetto delle norme specifiche per le mense e per i dormitori.	6.3. Rispetto delle norme specifiche per tutte le tipologie di impianti e servizi tecnologici presenti nell'edificio.	



Ministero dell'Interno
dell'Interno
Consiglio Regionale Campania

Prevenzione Incendi Scuole

7. Gli impianti elettrici del complesso scolastico devono essere realizzati in conformità ai disposti di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 186. Ogni scuola deve inoltre essere munita di interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permetta di togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore deve essere munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso o in posizione presidiata.	e per i dormitori. ← identico	← identico	Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro 31 dicembre 2016.
8. Ogni scuola dovrà essere dotata di un sistema di allarme, da attivarsi in caso di pericolo, in grado di avvertire tutti gli alunni ed il personale.	7.1- La scuola deve essere dotata di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria. ← identico	← identico	Sono esentati dall'obbligo di adeguamento gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuole esistenti alla data del 26/05/2016 che siano in possesso di certificato di prevenzione incendi in corso di validità oppure per i quali sia già stata presentata una SCIA.
9.2. Ogni scuola dovrà essere dotata di un numero sufficiente di estintori portatili con capacità estinguente conforme alla norma	9.1- La scuola di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete di idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio. ← identico	← identico	
10. Ogni scuola dovrà essere dotata della segnaletica di sicurezza, per come prevista dal D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524	9.3- Dotazione di impianti di rilevazione e/o di estinzione degli incendi. ← identico	← identico	
12. Il dirigente scolastico, in quanto titolare dell'attività, dovrà predisporre il piano d'emergenza, il registro dei controlli periodici e garantire il rispetto di tutte le norme di esercizio per tutelare la sicurezza.	← identico	← identico	



Prevenzione Incendi Scuole

Entro il 26 Agosto TUTTE

adeguare gli impianti elettrici a norma
dotarsi di un sistema di allarme da attivare in caso di pericolo
provvedere ad installare un interruttore generale con comando a distanza
installare gli estintori portatili
applicare la segnaletica di sicurezza
istituire un registro dei controlli periodici e del piano di emergenza

separare i locali adibiti all'attività scolastica da quelli a uso diverso
attuare tutte le prescrizioni che riguardano la reazione al fuoco
regolare la larghezza delle uscite per ogni piano e l'affollamento massimo consentito per aula
osservare gli obblighi per le zone a maggior rischio, come gli spazi per le esercitazioni, le attività parascolastiche (auditorium, aule magne), i depositi, le autorimesse e i servizi logistici
rendere sicuri gli impianti di riscaldamento
dotarsi di idranti e impianti fissi di rilevazione e estinzione degli incendi

17



Prevenzione Incendi Scuole

Entro il 26 Ottobre Le scuole già esistenti al 1975

Oltre alle misure citate, le scuole realizzate dopo l'entrata in vigore del DM del 1975 ed entro la data di entrata in vigore del DM del 1992 dovranno anche soddisfare tutti i requisiti di resistenza al fuoco e prevedere la suddivisione in compartimenti, secondo quanto prescritto dalla regola tecnica del 1992. Infine, dovranno possedere scale idonee per morfologia, tipologia, dimensioni e resistenza al fuoco, e adottare le misure di sicurezza per gli impianti di condizionamento e di ventilazione.

18

Prevenzione Incendi Scuole

Esenzioni dall'obbligo di adeguamento

Le esenzioni dall'obbligo di adeguamento vige per quegli edifici scolastici e locali adibiti a scuole esistenti che siano **in possesso del CPI certificato di prevenzione incendi**, in corso di validità, o sia stata **presentata la SCIA segnalazione certificata di inizio attività** (art. 1 comma 4 del DM 12/5/2016)

(Dalla anagrafe dell'edilizia scolastica risulta che soltanto il 25% è esentato)

Per quegli edifici o locali per i quali siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale VVF, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro il termine massimo del 31 /12/2016

19

Prevenzione Incendi Scuole

Dal sito dell' ANCI

Da mesi il Ministero dell'Interno ha inviato una bozza al Miur, per il dovuto "concerto" previsto dalla legge delega, ma il Ministero dell'Istruzione, in accordo con tutti i soggetti partecipanti all'Osservatorio Nazionale per l'Edilizia Scolastica (tra cui l'Anci), non licenzia il provvedimento, non convinto del fatto che lo stesso non preveda un termine oltre il quale la vecchia normativa prescrittiva dovrà essere superata e, quindi, mantiene in vigore due apparati normativi paralleli per un tempo indeterminato (validi anche per le nuove costruzioni!).

L'Anci ha tentato, fino ad oggi senza successo, di promuovere una rettifica nel senso appena detto del nuovo decreto sia per far diventare operativa la nuova normativa più adeguata al fabbisogno di sicurezza delle scuole sia per cogliere l'occasione per fissare un nuovo termine per permettere agli enti locali di valutare l'opzione (da mantenere valida per un periodo transitorio da definire) tra la vecchia e la nuova regola tecnica.

Al momento, però, non vi sono accordi su tale nuovo termine. Si invitano pertanto i comuni a tenere presenti le scadenze del prossimo 7 ottobre per gli asili nido e del prossimo 31 dicembre per gli edifici scolastici.

20

Prevenzione Incendi Scuole

A partire dal 1 gennaio 2017, le autorità competenti alla vigilanza in materia potranno irrorare sanzioni a carico degli enti locali per il mancato adeguamento. Sicuramente l'impegno delle amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni ed Enti Locali) avrebbe dovuto essere maggiore; altrettanto sicuramente la norma contiene complessità che hanno reso difficile la sua piena applicazione.

21

Prevenzione Incendi Scuole

Le posizioni di garanzia dei responsabili.

L'Ente proprietario dell'edificio scolastico è tenuto infatti a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria (come previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2 della Legge n°23/1996), mentre

il Dirigente scolastico

deve individuare e valutare i rischi e segnalarli all'Ente proprietario (come espressamente indicato per il caso degli edifici scolastici dall'art.18 comma 3 del D.Lgs.81/08).

Ma, come viene opportunamente sottolineato nel'**Documento di indirizzo per la sicurezza degli edifici scolastici del Piemonte**', <<si deve invece richiamare l'attenzione sul fatto che l'esonerazione di responsabilità, previsto dall' art. 18, comma 3, del D.lgs. 81/08, non opera nel caso di obblighi diversi dagli "interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici". Ad esempio, la norma non si estende alle attrezzature di lavoro,(di proprietà della scuola) o agli obblighi di valutazione dei rischi (ivi compresi quelli relativi all'idoneità dei locali).>>.

22

Prevenzione Incendi Scuole

Le posizioni di garanzia dei responsabili.

Il Legislatore non ha ancora prodotto il Decreto attuativo del D.Lgs.81/08 per il comparto delle [scuole](#), che avrebbe dovuto e potuto chiarire e sciogliere molti nodi applicativi e interpretativi. L'attribuzione delle responsabilità sembrerebbe quindi lasciata alle libere interpretazioni di parte, che finiscono con l'alimentare il contraddittorio invece di risolverlo.

In definitiva, si può ritenere che, come ben sottolineato dall'Avvocatura, << *l'istanza di rilascio del CPI , oggi sotto forma di SCIA, è posta a carico degli Enti Locali, i quali dovrebbero attivarsi anche d'ufficio. Per converso, i Dirigenti Scolastici sono comunque titolari di un generico dovere di sorveglianza sulla sicurezza nell'ambiente scolastico e dunque devono segnalare all'Ente Locale competente l'eventuale mancanza della certificazione antincendio* >>.

23

Prevenzione Incendi Scuole

Richiesta adeguamento antincendio Agosto 2016

**Alla c.a. del Dirigente Scolastico e
del Dsga**

Oggetto: Segnalazione adempimenti a seguito del Decreto Ministeriale, pubblicato sulla G.U n. 121 del 25/5/2016, contenente disposizioni attuative, in materia di requisiti di sicurezza antincendio nelle scuole, di cui al DM 26 agosto 1992
Il sottoscritto xxxxxxxxxxxx, in qualità di RSPP ,

SEGNALA

quanto sotto riportato per poter provvedere a segnalare la necessità di uno specifico e sollecito intervento dell'Ufficio Tecnico della Città Metropolitana per quanto di loro competenza.

Ferma resta la necessità di intervenire, nei tempi previsti dal Decreto, provvedendo ad utilizzare le risorse a disposizione e per quanto di propria competenza.

Di seguito si riportano le disposizioni previste e la tempistica:

Attuazione, con scadenze differenziate, delle disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992

24



Prevenzione Incendi Scuole

1. Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del decreto del Ministro dell'Interno del 26 agosto 1992, entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto

tutte le scuole attuano le misure di cui ai punti: 7.0 - 8-9.2-10-12;

b) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto:

1) le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, attuano le misure di cui ai punti: 2.4-3.1-5 (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento)-6.1-6.2-6.3.0-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;

2) le scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 26 agosto 1992, attuano le misure di cui ai punti:

2.4-3-4-5-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5-6.6-7.1-9.1-9.3;

3) le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 26 agosto 1992 attuano tutte le misure ivi previste;

c) le misure di cui alle lettere a) e b) del presente comma devono comunque essere attuate entro il 31 dicembre 2016.

Pertanto si ribadisce di effettuare la richiesta per un pronto e sollecito intervento di messa in sicurezza.

distinti saluti

Napoli, 24 agosto 2016

ing. xxxxxxxxxxxx

25



Prevenzione Incendi Scuole

Le posizioni di garanzia dei responsabili.

CASSAZIONE

Penale Sez. 3 Num. 30143 Pub. 15/7/2016 Data Udiienza: 14/04/2016

CONSIDERATO IN DIRITTO

4/1 L'assunto, proposto con il primo motivo, secondo cui la responsabilità in ordine alla sicurezza negli istituti scolastici sarebbe da attribuire ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali, è manifestamente infondato.

L'art. 18 comma 3 del d.lgs. n. 81 del 2008 prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi dello stesso decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

26



*Federazione Maestri
del Lavoro d'Italia
Consiglio Regionale Campania*

Prevenzione Incendi Scuole

Le posizioni di garanzia dei responsabili.

CASSAZIONE

Penale Sent. Sez. 3 Num. 30143 Anno 2016 Data Udienda: 14/04/2016

4/2 Sicché, correttamente, tenuto conto anche del contenuto del d.m. del 26/08/1992, la sentenza impugnata ha spiegato che nell'ambito della gestione della sicurezza negli istituti scolastici bisogna distinguere le misure di tipo "strutturale ed impiantistico", di competenza dell'ente locale proprietario dell'immobile, e titolare del resto del potere di spesa necessario per adottare le dovute misure, e gli adempimenti di tipo unicamente "gestionale" ed organizzativo spettanti invece all'amministrazione scolastica con la conseguenza che, versandosi in fattispecie relativa alla riscontrata assenza di funzionalità dell'impianto idrico antincendio e alla mancata sottoposizione degli estintori alla verifica periodica, altrettanto correttamente il Tribunale ha concluso per la responsabilità dell'imputato, quale dirigente responsabile dell'area tecnica e manutentiva del Comune di Succivo.

27



*Federazione Maestri
del Lavoro d'Italia
Consiglio Regionale Campania*

Prevenzione Incendi Scuole

GRAZIE per l'Attenzione

campania@maestrilavoro.it

28